

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Opere strategiche - Impugnazione al Capo dello Stato degli atti relative a infrastrutture produttive - Inammissibilità.

Cons. Stato, Sez. VI, 1 settembre 2021, n. 6190

“[...] ai sensi del combinato disposto degli articoli 120 e 125 del c.p.a. (d.lgs. n. 104 del 2010) gli atti che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ritenuti strategici e relative attività di espropriazione, occupazione, ed asservimento, sono impugnabili in sede giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente.

Si è in sostanza previsto che tutte le controversie che riguardano le c.d. grandi opere o opere strategiche siano trattate solo in sede giurisdizionale (l'art. 120 comma 1 prima citato, richiamato dall'art. 125 c.p.a., che disciplina le infrastrutture strategiche, precisa “unicamente” mediante ricorso al Tribunale amministrativo competente)”.

Né d'altra parte se il testo della norma, richiamando il “presente Capo”, non includesse l'art. 120 c.p.a. avrebbe senso l'espressa esclusione dell'art. 122 del medesimo c.p.a.

L'inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato rende inammissibile anche l'odierno ricorso trasposto, in quanto la validità dell'instaurazione del ricorso straordinario non può che risultare un presupposto condizionante la validità dell'instaurazione del giudizio dinanzi al T.A.R.. [...]”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economi e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Consorzio Cepav Due (Consorzio Eni per L'Alta Velocità);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Le parti ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugnando la delibera n. 42/2017 del 10 luglio 2017, pubblicata in G.U. n. 70 del 24 marzo 2018, con la quale il CIPE ha approvato “il progetto definitivo relativo alla realizzazione della Linea

Ferroviaria AV/AC Milano – Verona, tratta Brescia – Verona: lotto funzionale Brescia Est – Verona (escluso nodo di Verona)”, nonché degli atti presupposti e, in particolare, del parere n. 1767 del 17 aprile 2015 con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS “ha espresso le valutazioni in ordine all’Impatto Ambientale dell’opera AV/AC lotto funzionale Brescia-Verona”; del parere n. 1795 del 29 maggio 2015 con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS “ha integrato il parere n. 1767 del 17/04/2015”; dell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) – Novembre 2015 nella parte in cui ha inserito “l’opera già in fase di approvazione del progetto definitivo senza l’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica e consente l’avvio del procedimento della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del piano ai sensi degli articoli 13 comma 5 e 14 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

Il controinteressato Consorzio Cepav Due ha proposto opposizione, ex art. 10, comma 1, del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, chiedendo la decisione dinanzi al T.A.R. e, a seguito di notifica dell’atto di trasposizione, il ricorso è stato trasposto dinanzi a questa Sezione del T.A.R. Lazio nell’odierno giudizio.

Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni intimate a mezzo dall’Avvocatura Generale dello Stato e il controinteressato Consorzio Cepav Due, resistendo al ricorso.

In seguito le parti ricorrenti hanno proposto un due ricorsi per motivi aggiunti, impugnando i medesimi atti gravati con il ricorso introduttivo e ulteriori atti conosciuti successivamente.

2) Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti si palesano inammissibili.

Il ricorso trasposto dinanzi a questo T.A.R. ha a oggetto l’annullamento della delibera CIPE 42/2017 che ha approvato il progetto definitivo della nuova Linea ferroviaria AV/AC Brescia-Verona infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale, dei pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (di seguito, CTVA) n. 1767/2015 e n. 1795/2015 e dell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) – Novembre 2015.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti sono stati gravati, oltre agli atti già impugnati, anche alcuni elaborati dell’All. 2 al Secondo Atto Integrativo fra il Consorzio e RFI e del progetto esecutivo.

I secondi motivi aggiunti hanno ad oggetto il gravame, oltre gli atti già gravati, anche del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 177 del 24/6/2020, del presupposto parere CTVA n. 3351 del 23/4/2020 nonché del verbale di immissione in possesso e del decreto di esproprio di aree di proprietà.

Il controinteressato costituito Consorzio Cepav Due ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso introduttivo e di quelli per motivi aggiunti, in quanto l'oggetto del giudizio riguarderebbe materie sottratte alla possibilità di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 125, comma 1, c.p.a. "nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" si applicano le "disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122". Tra le disposizioni cui l'art. 125 rinvia rientrerebbe anche l'art. 120, comma 1, del medesimo codice degli appalti che limita le impugnazioni alla sola sede giurisdizionale, escludendo il ricorso straordinario.

Sempre secondo il Consorzio controinteressato, il presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica risulterebbe, quindi, inammissibile, con conseguente inammissibilità anche del presente ricorso trasposto dinanzi a questo T.A.R. e dei successivi motivi aggiunti.

Il Collegio ritiene che l'eccezione di inammissibilità sia fondata.

Si richiamano al riguardo due decisioni adottate dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1195/2017 e Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 2154/2012) che espressamente affermano che "ai sensi del combinato disposto degli articoli 120 e 125 del c.p.a. (d.lgs. n. 104 del 2010) gli atti che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ritenuti strategici e relative attività di espropriazione, occupazione, ed asservimento, sono impugnabili in sede giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente.

Si è in sostanza previsto che tutte le controversie che riguardano le c.d. grandi opere o opere strategiche siano trattate solo in sede giurisdizionale (l'art. 120 comma 1 prima citato, richiamato dall'art. 125 c.p.a., che disciplina le infrastrutture strategiche, precisa "unicamente" mediante ricorso al Tribunale amministrativo competente)".

Né d'altra parte se il testo della norma, richiamando il "presente Capo", non includesse l'art. 120 c.p.a. avrebbe senso l'espressa esclusione dell'art. 122 del medesimo c.p.a.

L'inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato rende inammissibile anche l'odierno ricorso trasposto, in quanto la validità dell'instaurazione del ricorso straordinario non può che risultare un presupposto condizionante la validità dell'instaurazione del giudizio dinanzi al T.A.R.. Quest'ultimo infatti costituisce trasposizione dell'originario ricorso straordinario e risente dei vizi inerenti la sua ammissibilità.

Conseguentemente sono inammissibili anche i ricorsi per motivi aggiunti, stante la non corretta instaurazione del ricorso principale trasposto e, in ogni caso, l'inammissibilità dell'impugnativa degli atti presupposti.

3) Per le suesposte ragioni il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame e la peculiarità del motivo di inammissibilità dei ricorsi costituiscono elementi che militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2021, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge n. 176/2020, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi